

Il test alla prova della cronaca nera

IL CASO DI VIA POMA

Vent'anni di sospetti



Dopo quasi 20 anni di indagini sull'omicidio di Simonetta Cesaroni, il processo iniziato nel 2009 è stato reso possibile anche dall'analisi su un campione di saliva isolato sul corpetto della vittima: il profilo del Dna è quello di Raniero Busco (nella foto), allora fidanzato di Simonetta

L'ASSASSINIO DI MEREDITH

Le tracce determinanti



L'identificazione del profilo del Dna di Raffaele Sollecito (nella foto) sul gancetto del reggiseno di Meredith Kercher, assassinata a Perugia nel 2007, è stata importante, malgrado le contestazioni delle difese, nella condanna dello stesso Sollecito a 25 anni e della sua fidanzata, l'americana Amanda Knox, a 26

IL MISTERO DI GARLASCO

Il portaspone non fa testo



Nell'assoluzione di Alberto Stasi (nella foto), accusato dell'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, l'utilizzo della prova del Dna non ha aiutato il Pm: la conclusione è stata quella di uno scarso valore scientifico vista l'assidua frequentazione di Stasi in casa Poggi

LO STUPRO DI SAN VALENTINO

Scagionati grazie alle analisi



Un'analisi dei profili del Dna ha permesso la scarcerazione di due rumeni, Alexandru Izszoika Loyos (nella foto) e Karol Racz, inizialmente arrestati con l'accusa di violenza sessuale nel giorno di San Valentino 2008. Le indagini hanno successivamente permesso di individuare i veri colpevoli

CHI HA UCCISO SARAH SCAZZI?

Prove ancora da trovare



Nella vicenda relativa all'omicidio di Sarah Scazzi, per il quale sono imputati lo zio Mario Misseri (nella foto) e la cugina Sabrina, non è stato finora possibile fare ricorso alla prova del Dna per mancanza di reperti utilizzabili, anche solo per verificare le diverse versioni delle confessioni rese da Misseri

INDAGINI. A un anno dalla legge istitutiva non è stato ancora completato il regolamento attuativo

In ritardo il database del Dna

Previste 300mila operazioni di tipizzazione dei profili in tre anni

Giovanni Negri

Doveva essere una delle carte vincenti per affrontare i reati più spinosi. Doveva essere uno strumento per rimettere in discussione casi irrisolti anche di parecchi anni fa. Doveva servire per mettere le nostre strutture di contrasto alla criminalità in linea con quelle estere più avanzate. Doveva, appunto. Perché della banca dati del dna si sono perse le tracce. Approvato (nella legge 85/2009) con un largo consenso, tutto sommato inconsueto per un provvedimento in materia di giustizia, l'archivio dei profili biologici è sinora rimasto solo sulla carta.

Tanti gli scogli da affrontare e oltrepassare. Da un regolamento attuativo ancora non definitivamente formalizzato, alla necessità di formare il personale, ma soprattutto alla scarsità di fondi a disposizione, il cammino verso la piena opera-

tività è lastricato di difficoltà. Tanto da fare ritenere realistica una previsione di almeno un anno prima della partenza. A inizio 2012, forse. Per quanto riguarda il regolamento, di competenza mista tra Giustizia, Interni e Salute, che deve definire le modalità soprattutto tecniche di istituzione della banca dati nazionale del dna e del laboratorio centrale cui è affidato il compito di tipizzare i profili dei detenuti, di chi è soggetto a misura cautelare o arrestato in flagranza oppure a misura alternativa alla detenzione in seguito a condanna

LA PLATEA

Si parla del 2012 per l'avvio dei prelievi, che non riguarderanno solo i detenuti ma anche, su richiesta, chi è coinvolto in inchieste

diventata definitiva, una bozza è stata da tempo messa a punto, ma non ha ancora visto la luce. Il regolamento deve definire le caratteristiche tecniche del laboratorio centrale, di quelli esterni e definire le modalità di accesso all'archivio.

Ma anche sulla bozza c'è chi fa notare che ai laboratori esterni chiamati a tipizzare le tracce, i reperti cioè raccolti sulla scena del delitto, per poi confrontarli con i profili in banca dati, viene prevista, almeno per i primi 2 anni, una certificazione di qualità di standard inferiori a quelli in uso all'estero. Il che comporterebbe difficoltà di dialogo e di scambio con gli altri paesi europei, per esempio. Mentre potrebbe profilarsi anche un sensibile aumento dei costi, se venisse confermata la doppia tipizzazione dei campioni motivata con ragioni di certezza e sicurezza.

Complicata anche la gestione del personale da destinare al laboratorio centrale che dovrà affrontare una mole imponente di lavoro. Anche perché le operazioni di prelievo dei campioni non riguarderanno solo la popolazione detenuta a vario titolo, ma anche, in maniera forzata, chi non è neppure iscritto nel registro degli indagati, sia pure a condizione che l'indagine riguardi reati per i quali è prevista una pena di almeno 3 anni e che l'accertamento sia assolutamente necessario per l'autorità giudiziaria. Di fatto però una stima, sia pure approssimativa, fatta dal Dap mette in preventivo circa 100mila operazioni di tipizzazione dei profili all'anno per i primi 3 anni.

Una mole di lavoro che addestando necessario uno stanziamento aggiuntivo di almeno 8 milioni di euro per poter partire. Al netto poi della complessa

operazione di individuazione e formazione del personale. Che rischia di avere tempi medio lunghi nella più favorevole delle ipotesi. A inizio ottobre un decreto legislativo, il n. 162, ha istituito i ruoli tecnici del personale della polizia penitenziaria che andranno a costituire gli addetti al laboratorio centrale. Ma il bando per il concorso sarà pubblicato entro gennaio e la selezione dovrà svolgersi in primavera. Subito dopo dovrà partire un percorso di formazione di un anno circa. Anche se al Dap si sta riflettendo su ipotesi di accorciamento dei tempi e sulla possibilità di fare ricorso anche a personale esterno, almeno nella fase di partenza è molto difficile che il laboratorio (per il quale è stata recentemente aggiudicata la gara per la fornitura delle strutture) possa essere operativo prima di un anno.

ANATOCISMO. Definito il termine per l'azione di rimborso

La prescrizione decorre dalla chiusura del conto

Angelo Busani

Decorre dalla data di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati, il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione degli interessi indebitamente versati in base a una clausola anatocistica nulla, contenuta in un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente, qualora i versamenti eseguiti dal correntista abbiano avuto solo funzione di ripristinare la provvista. Il termine di prescrizione decorre invece dalla data di effettuazione del singolo versamento, se fatto su un conto diverso da quello nel quale è accesa l'apertura di credito oppure se fatto a rientro dello scoperto eccedente la so-

prema Corte concerneva il versamento di somme (anche a titolo di interessi passivi capitalizzati trimestralmente) da parte di un cliente a favore di una banca dopo la chiusura del suo rapporto di conto corrente, il tutto anteriore al 22 aprile 2000, data di entrata in vigore della delibera Cnr 9 febbraio 2000, a sua volta emanata in relazione al Dlgs 342/1999 (riforma della disciplina dell'anatocismo).

A motivazione delle sue conclusioni, la Cassazione osserva che, in via generale, nel caso di apertura di credito in conto corrente solo alla chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti dei contraenti tra loro. Infatti, l'apertura di credito si sostanzia nella messa a disposizione di una somma di denaro, che il cliente può tirare a più riprese e che, una volta utilizzata in tutto o in parte, può essere ripristinata in maggiore entità mediante versamenti del correntista sul conto. Pertanto, finché dura il rapporto di apertura di credito, qualora il cliente versasse somme non dovute, il diritto alla ripetizione sorge solamente dal giorno di chiusura del rapporto.

Invece, nell'ipotesi in cui il cliente effettui versamenti ma non sul conto munito del contratto di apertura di credito (per esempio su un altro suo conto presso la medesima banca) oppure, dopo aver effettuato sconsigliati rispetto all'importo accordato in accredito, effettui versamenti destinati a riportare lo scoperto di conto entro i limiti del tetto accordato, allora non si ha ripetibilità delle somme versate, se richiesta dopo dieci anni dal loro pagamento anche se entro il decimo dalla chiusura del conto accreditato.

Questi due principi di diritto che la Cassazione ha enunziato a Sezioni unite nella sentenza n. 24410 del 23 novembre 2010, depositata il 2 dicembre 2010. Il caso dal quale è scaturita l'azione di nullità della clausola anatocistica e di ripetizione dell'indebito giudicata dalla Su-

LE LITI INTERESSATE

La sentenza riguarda i casi dei versamenti effettuati prima del 22 aprile 2000, data di entrata in vigore della riforma

glia dell'accertamento.

Inoltre, se sia dichiarata la nullità di una clausola anatocistica (stipulata anteriormente al 22 aprile 2000) di un contratto di apertura di credito in conto corrente, perché disponeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la capitalizzazione annuale degli interessi attivi, gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.

Questi due principi di diritto che la Cassazione ha enunziato a Sezioni unite nella sentenza n. 24410 del 23 novembre 2010, depositata il 2 dicembre 2010.

Il caso dal quale è scaturita l'azione di nullità della clausola anatocistica e di ripetizione dell'indebito giudicata dalla Su-

AVVOCATURA

Legali poco telematici e contro la conciliazione

Alessandro Galimberti

RIMINI. Dal nostro inviato

A una settimana dalla contestazione pubblica al ministro Angelino Alfano durante il congresso forense di Genova, è ancora la mediaconciliazione a tenere banco e a mantenere alta la fibrillazione nel rapporto tra avvocati e politica.

LA RICHIESTA

L'Oua chiede al governo un decreto per abrogare la legge Bersani e per eliminare l'obbligo di conciliare

Al Salone della giustizia di Rimini, giunto alla 2ª edizione nel feudo del presidente della commissione giustizia del Senato, Edmondo Berselli, i legali tornano all'attacco, andando all'assalto della Corte di cassazione romana salita per l'occasione alla Fiera romagnola.

Il primo a chiedere una drastica presa di posizione è Maurizio De Tilla, presidente dell'Oua, che davanti ai sottosegretari Maria Elisabetta Alberti e Giacomo Caliendo reclama l'adozione di due decreti legge, nel caso il governo cadesse: il primo per neutralizzare gli effetti devastanti delle liberalizzazioni Bersani, abrogando *tout court* la legge, il secondo per seppellire una volta per tutte l'obbligatorietà della mediaconciliazione. Un rospo che gli avvocati proprio non vogliono digerire, quello della "ad" imposta per legge, e su cui comunque i sottosegretari cercano una mediazione con la folta platea: mentre la Casellati spiega che è sua abitudine agire prima di parlare - aggiungendo che la mediaconciliazione non è punitiva per la classe forense, e che comunque porterà «questa vostra istanza al ministro» - Caliendo garantisce che, come in Francia, la mediaconciliazione «parte obbligatoria, per formare una cultura di conciliazione, e poi diventerà facol-

PATROCINIO INFEDELE

Cliente risarcito per l'inattività del difensore

Costituisce grave nocumento del cliente l'atteggiamento dell'avvocato che ha ommesso qualsiasi attività difensiva, non comprendendo in nessuna delle udienze e neppure rendendo le conclusioni, nonostante il rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (chiesto per il cliente), che il giudice civile aveva giustificato con la carenza di documentazione. La Cassazione (sentenza 42913/2010, depositata il 22 novembre 2010) ha confermato così la condanna dell'avvocato in base all'articolo 380 del codice penale e il risarcimento dei danni allo sfortunato cliente.

tativa», ricordando che nel '42, al debutto del processo civile vigente, i conciliatori assorbivano il 65% del contenzioso.

E mentre il capogruppo del Pdl in Senato, Maurizio Gasparri, sorvola sulle questioni di bottega («scusate ma non sono un tecnico del diritto») affrontando il tema delle riforme costituzionali («ora di metterci mano, a cominciare dall'autogoverno della magistratura, che tutti rispettano ma che è oggi un po' troppo "dialettico" rispetto agli altri poteri»), sull'urgenza di misure organizzative tampone concordano un po' tutti.

Il segretario dell'Anm, Luca Palamara, parla di tre punti qualificanti per l'azione della magistratura, dall'eliminazione dei costi inutili all'utilizzo più razionale delle risorse, all'informatizzazione del sistema. A proposito della quale il sottosegretario Caliendo aggiunge che è difficile far decollare davvero il processo telematico «se solo 22mila avvocati ad oggi hanno la posta certificata, di cui 8.900 a Milano». Al tavolo del lungo convegno d'inaugurazione arriva anche, inascoltata, la protesta dei viceprocuretori e della magistratura onoraria «umiliati» dall'ipotesi che lo smaltimento dell'arretrato venga perseguito pagando a gettone personale extra ordinamento.

DIRITTO DI FAMIGLIA

La distanza non blocca l'affido condiviso

Saverio Fossati

La lontananza dei genitori non blocca l'affido condiviso. Con la sentenza 24526/2010, depositata ieri, la sesta sezione civile della Corte di cassazione ha stabilito che, anche se i genitori vivono in due paesi diversi, e viene deciso che il minore vivrà presso uno di loro, la soluzione dell'affido condiviso non è affatto da escludersi a priori.

La vicenda è esemplare: una cittadina rumena aveva avuto una figlia da un italiano, con cui conviveva, nel 2003. Nel 2007 si era allontanata da casa per i comportamenti violenti del con-

vente. Dopo alcune contrastanti sentenze tra Italia e Romania, e il ritorno della minore nella casa del padre, la Corte d'appello di Brescia disponeva il suo affidamento esclusivo alla madre. Il padre ricorreva allora in Cassazione, evidenziando che l'affidamento monogenitoriale è un'ipotesi residuale rispetto all'affidamento a entrambi i genitori, che può ricorrere solo in presenza di circostanze tali da farlo ritenere contrario all'interesse del minore, in particolare in caso di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori. Inoltre, in particolare, secon-

do il padre, la vicinanza tra le abitazioni dei genitori non costituisce condizione fondamentale per disporre l'affidamento condiviso e l'obiettivo lontananza delle abitazioni non può costituire ragione di deroga all'affidamento bigenitoriale.

Il tribunale di Catania (sentenza del 9 luglio 2010) aveva già espresso lo stesso orientamento, affermando che «la lontananza fisica del padre (trasferitosi nel Nord Italia) di per sé non giustifica un diverso regime». E nello stesso senso va il Ddl di modifica alla legge 54/2006, in discussione alla commissione Giustizia del Senato. Ma la Cassazione aveva espresso un principio generale, quello che alla regola dell'affido condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore» (sentenze 16593/2008 e

26587/2009). Nella sentenza ieri la Cassazione ha precisato un aspetto importante, affermando con chiarezza che «l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori non è incompatibile con il mantenimento della collocazione del minore stesso presso l'abitazione della madre, qualora il giudice di merito ritenga tale collocazione meglio rispondente all'interesse di detto minore e alla migliore esplicazione delle modalità dell'affidamento condiviso, salvaguardati comunque, attraverso la previsione di adeguate modalità di visita e di incontri periodici, l'esercizio dell'affidamento condiviso anche da parte dell'altro genitore e il legame del minore con tale genitore».

PER INFORMAZIONI: KUNZI S.P.A. - 02.61.45.16.37

VICTORINOX
SWISS ARMY

AIRBOSS MACH 6 SPECIAL EDITION
3 anni di garanzia | Swiss Made | Movimento meccanico cronografico a carica automatica | Impermeabile fino a 100 metri (10 ATM, 330 piedi) | Ref. 241446

Inspired by the ingenuity of the Original Swiss Army Knife, your companion for life.

SWISS ARMY KNIVES CUTLERY TIMEPIECES TRAVEL GEAR FASHION FRAGRANCES | WWW.VICTORINOXSWISSARMY.COM

PER INFORMAZIONI: KUNZI S.P.A. - 02.61.45.16.37